

Prot. 01SD&A

Milano, 27 giugno 2020

Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma RM

mail: adm.openhearing@adm.gov.it

Oggetto: Open Hearing "Il rilancio del commercio estero - Il ruolo della Dogana - L'utilizzo del modulo EUR 1 - Prospettive a confronto" – CONTRIBUTO ADACI

In via preliminare desideriamo manifestare il nostro apprezzamento per l'iniziativa in oggetto che ha permesso da un lato di ricevere preziose informazioni sugli orientamenti dell'Agenzia su una tematica di rilevante interesse e dall'altro di trasferire le esigenze degli operatori. In tale direzione si inserisce il presente contributo di questa associazione.

Per le aziende la tematica dei certificati di circolazione presenta alcune particolarità come di seguito si intende evidenziare.

- a. Innanzitutto, va tenuto presente che **i nuovi accordi di cui è parte l'UE tendono a semplificare la gestione della prova dell'origine preferenziale** ricorrendo allo status di *esportatore registrato* piuttosto che a quello dell'*esportatore autorizzato* (EA), con la conseguente soppressione del certificato di circolazione ammettendosi, addirittura, il ricorso alla c.d. *conoscenza dell'importatore* (vgs APE UE/JP), **delineando un cambio di paradigma delle istituzioni Unionali, con un passaggio dal controllo preventivo alla responsabilizzazione degli operatori.**

I certificati EUR1 ed EUR MED, tuttavia, continueranno ad esistere per lungo tempo perché previsti da accordi già in vigore o in via provvisoria prima dell'applicazione della legislazione relativa all'esportatore registrato nei paesi accordatari.

La procedura relativa alla previdimazione dei certificati EUR1 / EUR MED, di cui alla nota n. 6305/RU del 30 maggio 2003, sulla base delle nostre informazioni non riguardava molti operatori, talché la soppressione della stessa non apparirebbe di per sé critica.

Per evitare la necessità di emettere gli EUR1 ed EUR MED, codesta **Agenzia ha invitato gli operatori a richiedere il riconoscimento dello status di EA, le cui condizioni non sono sempre coincidenti nei vari accordi di libero scambio. Esistono numerose aziende che** esportano verso clienti e mercati internazionali in modo variabile nel tempo e che non possedendo il requisito dell'effettuazione di frequenti esportazioni verso uno o più paesi accordatari **potrebbero vedersi rigettata l'istanza** per la

carenza di uno dei requisiti; **tali operatori continuerebbero sempre ricorrere all'uso dei certificati di circolazione.**

A causa dell'emergenza covid-19, **la durata della proroga della rimodulazione del sistema delle prove dell'origine preferenziale**, da ultimo prevista con la nota prot. 189095/RU del 17 giugno 2020, **non appare adeguata considerate le riduzioni degli interventi esterni dei funzionari di codesta Agenzia presso i locali delle aziende, l'invito rivolto agli operatori a ritirare o non presentare nuove istanze ed in taluni casi con le difficoltà di questi ultimi a causa della diffusa cassa integrazione che interessa i propri dipendenti.**

- b. Un aspetto che merita ancora di essere sottolineato è quello relativo alla **tempistica di rilascio dei certificati di circolazione** che, sulla base delle nostre informazioni, era assicurato dagli Uffici delle Dogane in tempistiche generalmente riconosciute accettabili. **La contrazione delle attività di sportello presso gli Uffici delle Dogane**, conseguenza del distanziamento sociale e dello smart working, **unito al timore di una maggiore rigidità nella gestione delle istruttorie, induce a temere riflessi negativi nei processi di esportazione.**

Premesso quanto sopra, al fine di rendere più fluida l'attività degli operatori consentendo allo stesso tempo di favorire il rilancio del settore export, garantendo il rispetto della normativa, si propone di:

1. prevedere la possibilità di rilasciare lo status di *esportatore autorizzato* senza intervento esterno dell'Ufficio delle Dogane presso i locali aziendali per coloro che abbiano ottenuto il rilascio di EUR1 / EUR MED nel corso dei precedenti 3 anni e verso i quali non siano state mosse contestazioni relative all'origine preferenziale;
2. prevedere una durata massima del procedimento per il rilascio dello status di EA inferiore a quella attuale;
3. garantire tempi immediati per il rilascio dei certificati di circolazione da parte degli Uffici delle dogane evitando l'introduzione di ulteriori rigidità o rigore nella gestione delle istruttorie;
4. introdurre una procedura semplificata ed informatizzata per il rilascio dei certificati di circolazione con modalità simili a quelle previste per il rilascio del certificato di origine rilasciato dalle CCIAA di cui alla nota n. 62321 del 18 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, fatte salve le dovute differenti particolarità;
5. prevedere un maggior arco temporale prima dell'entrata in vigore del rimodulato sistema di gestione delle prove dell'origine preferenziale in modo da garantire agli operatori di adeguarsi al mutato contesto.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti saluti

Il Presidente

Ing. Fabrizio Santini



Sportello Accise & Dogane

dott. Guido Calderaro

